

COMM. TRIB. REGIONALE BRESCIA - 51/67/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione Tributaria Provinciale di Mantova, in data 27/01/2011, ha respinto il ricorso presentato da CL. Gl. avverso la Cartella di Pagamento n. 064 2009 00087379 07, relativa alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani relativamente agli anni d'imposta 2005-2006-2007. Il ricorrente ha eccepito che: l'art. 62, d.lgs. 507/1993 prevedeva l'esclusione dell'imposizione in caso di non utilizzazione dell'abitazione, che nel caso veniva utilizzata soltanto per qualche mese, in quanto per otto mesi all'anno il contribuente risiedeva a Cagnes sur Mer; l'art. 72 d.lgs. cit. fissava il termine dell'iscrizione a ruolo del tributo e delle addizionali entro l'anno successivo a quello per il quale il tributo era dovuto; l'irregolarità della notifica; l'omessa notifica dell'avviso di pagamento o avviso bonario; la carenza di legittimazione attiva della TEA S.P.A., in quanto l'unico ente impositore sarebbe stato il Comune di Porto Mantovano, in cui era sito l'immobile. La controparte ha osservato che la TEA - Territorio Energia Ambiente - S.p.a., in virtù della delibera del Comune menzionato n. 9 del 21/02/2005 e successive proroghe, era stata individuata ex art. 49, d.lgs. 22/1997 quale gestore del servizio unico rifiuti e per gli anni di cui alla Cartella impugnata era stata incaricata della riscossione del tributo, oltre che dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di raccolta e trattamento/smaltimento delle frazioni differenziate, di pulizia delle strade, delle piazze e delle aree verdi poste nel Comune medesimo. La TEA S.p.a ha dedotto che ex art. 1, comma 161, legge 296/2006 non era decaduta dal diritto d'accertamento per gli anni in contestazione, che il regolamento comunale disponeva che l'assoggettamento al tributo si presumeva quando il locale fosse predisposto all'uso, ossia fosse attivata una residenza presso l'immobile, lo stesso fosse agibile e si presentasse allacciato alle utenze, che l'eccepita nullità della notifica della Cartella era infondata in presenza dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, che non era prevista la necessità della previa notifica di accertamento per una iscrizione a ruolo del tributo successiva alla prima. La Commissione adita ha confermato la tempestività della notifica della Cartella impugnata, ha rilevato che la giurisprudenza richiamata dal ricorrente circa il mancato invio dell'avviso bonario era estranea al caso di specie, che non era prevista alcuna notifica dell'accertamento per l'iscrizione a ruolo del tributo in questione successiva alla prima, non essendo contestato dalla parte che l'iscrizione a ruolo dalla quale derivava la Cartella impugnata non fosse la prima.

In data 10/05/2011 il contribuente ha presentato atto d'appello, ha eccepito l'inapplicabilità dell'I.V.A. sulla TIA, l'illegittimità dell'imposizione in relazione ai termini di decadenza ed all'utilizzo saltuario dell'immobile, la nullità della notifica e l'omissione dell'avviso di pagamento, per cui ha chiesto l'annullamento della Sentenza impugnata, con rifusione delle spese pari ad € 80,00. In data 19/01/2012 il contribuente ha presentato memorie illustrative, confermando i propri assunti.

La Commissione osserva che il rimborso dell'I.V.A. sulla TIA non fa parte della materia del contendere nella presente sede, quindi nessuna pronuncia può essere emessa. Ancora, l'utilizzo saltuario dell'immobile non è provato ed in ogni caso il regolamento comunale dispone che l'immobile è soggetto al tributo in questione, quando i locali sono predisposti all'uso, cioè sussista la residenza del contribuente presso l'immobile, agibile ed allacciato alle utenze, come risulta pienamente nella fattispecie, per di più in assenza di contestazioni provate con le certezze imposte dalla legge da parte del contribuente, che si limita a mere eccezioni infondate, soprattutto nel merito.

L'ente impositore, il quale ha debitamente incaricato la TEA - Territorio Energia Ambiente - S.p.a. con delibera n. 9 del 21/02/2005 e successive proroghe, ex art. 49, d.lgs. 22/1997, come esposto in narrativa, e quindi per l'effetto la società risulta legittimata all'uopo, non è incorso in alcuna decadenza, in quanto risulta rispettato il dettato ex art. 1, comma 161, legge 296/2006. La notifica dell'atto impugnato risulta conforme alla legge, né viene dimostrato il contrario documentalmente e fondatamente dall'appellante. Con Sentenza n. 1927 del 30/01/2007 la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Tributaria Civile ha statuito, relativamente alla tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, che non è prevista alcuna previa notifica dell'avviso d'accertamento per l'iscrizione a ruolo del tributo successiva alla prima, come risulta nella fattispecie, stante la mancata contestazione di parte, supportata da prove certe, circa il fatto che l'iscrizione a ruolo dalla quale deriva la Cartella impugnata non è la prima.

Ogni altra deduzione è assorbita dalla parte motiva esposta. Nulla sulle spese, in quanto l'appellata non risulta costituita

P.Q.M.

Conferma la decisione di primo grado. Nulla sulle spese.